



ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ISTITUTI DI REPERIBILITA' E DISPONIBILITA'

Così come previsto dall'allegato 2A, art. 20 del Contratto Collettivo di Lavoro NTV (d'ora in poi CCL NTV) sottoscritto tra le parti in data 25 luglio 2011 e 1 agosto 2011, si stabilisce quanto segue.

In data 20 giugno 2013 e con decorrenza 1 luglio 2013, presso la sede territoriale di Ostiense – Roma della **Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA** (di seguito NTV)

tra

la NTV SpA, rappresentata da ADRIANO TOMARO e MASSIMO PADOVANI da una parte;

FILT CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI

e

FIT CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCIA

UILT, rappresentata da FABIO STANCO

UGLT, rappresentata da EZIO FAVETTA

FAST, rappresentata da VINCENZO MULTARI

si conviene di regolamentare gli istituti della reperibilità e disponibilità, così come segue:

1. Il presente Accordo riguarda i dipendenti per cui l'orario di lavoro giornaliero è articolato in una prestazione unica giornaliera, turno in seconda e turno in terza.

2. NTV predispone un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle strutture di Produzione e Viaggiatori, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media.

3. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall'azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell'art. 51 (Doveri del personale) allegato 4 del CCL NTV, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 7 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno mensile.

In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall'azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.

Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all'azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell'azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un'ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 8 al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 10 giorni ogni quattro settimane.

4. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell'azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 2, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo. La durata dell'intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.

5. Il lavoratore non può essere considerato reperibile nei giorni di malattia, di ferie o di altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.

6. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti trattamenti retributivi specifici:



6.1 Compenso per reperibilità

Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:

- a) se si tratta di giornate lavorative € 14,00
- b) se si tratta di giornate di riposo € 32,00




Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità una indennità per ogni chiamata nella misura di € 20,00. Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell'azienda

L'individuazione dei compensi per le giornate lavorative o di riposo è stabilita in base al turno programmato di reperibilità.

Limitatamente all'istituto della reperibilità e per le giornate del 1° gennaio, 15 agosto, 25 dicembre e per la domenica di Pasqua, il compenso viene elevato a € 58,00.

6.2 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in reperibilità al di fuori del proprio normale orario di lavoro giornaliero vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all'art. 26 (Compenso per lavoro straordinario), allegato 2A del CCL NTV. Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire viene considerato orario di lavoro tutto il tempo intercorrente fra l'ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento.

7. NTV, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 2, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro. In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 33,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento. Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 6.2. Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.



8. In caso di richiesta di intervento in reperibilità, l'azienda autorizza il lavoratore dipendente all'uso del taxi per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell'intervento.

Per Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

ADRIANO TOMARO

MASSIMO PADOVANI

Per le Organizzazioni Sindacali

FILT CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI

FIT CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCIA

UILT, rappresentata da FABIO STANCO

UGLT, rappresentata da EZIO FAVETTA

FAST, rappresentata da VINCENZO MULTARI